

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, ai sensi dell'art 7, comma 4, D.lgs. 36/2023 e dell'art 15 L. 241/1990, TRA IL COMUNE DI LODI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "HOUSING TEMPORANEO" (CUP C24H22000110007) e "STAZIONE DI POSTA" (CUP C24H22000240007), finanziati dall'Unione Europea – Next generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di Posta, Sub-investimento 1.3.1 Housing temporaneo e Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di posta



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sommario

<u>PREMESSE</u>	3
<u>Articolo 1 - Oggetto</u>	10
<u>Articolo 2 - Finalità</u>	10
<u>Articolo 3 - Durata</u>	11
<u>Articolo 4 – Impegni del Comune di Lodi</u>	11
<u>Articolo 5 – Impegni di ACSI</u>	13
<u>Articolo 6 – Forme di consultazione tra gli Enti</u>	15
<u>Articolo 7 – Responsabili di attuazione dell’Accordo</u>	15
<u>Articolo 8 – Coperture assicurative</u>	15
<u>Articolo 9 – Recesso</u>	15
<u>Articolo 10 – Rapporti finanziari</u>	16
<u>Articolo 11 – Controllo sull’andamento del servizio</u>	16
<u>Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi</u>	17
<u>Articolo 13 – Codice del Comportamento</u>	17
<u>Articolo 14 – Contestazioni degli inadempimenti</u>	17
<u>Articolo 15 – Controversie</u>	17
<u>Articolo 16 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali</u>	17
<u>Articolo 17 – Rispetto delle disposizioni in materia di lavoro</u>	18
<u>Articolo 18 – Disposizioni finali</u>	18

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, ai sensi dell'art 7, comma 4, D.lgs. 36/2023 e dell'art 15 L. 241/1990, TRA IL COMUNE DI LODI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "HOUSING TEMPORANEO" (CUP C24H22000110007) e "STAZIONE DI POSTA" (CUP C24H22000240007),

finanziati dall'Unione Europea – Next generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di Posta, Subinvestimento 1.3.1 Housing temporaneo e Subinvestimento 1.3.2 Stazioni di posta

TRA

l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali - CF. e P.IVA 04985760968 - nella veste di Ente capofila responsabile dello "*Accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal Piano di zona 2021-2023*", rappresentato da Liliana Carella, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, nato a Borgonovo Val Tidone il 01/04/1958, domiciliato per la carica a Lodi (Lo), in Via Tiziano Zalli, 5, (di seguito "*ACSP*");

E

il **Comune di Lodi**, C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156, rappresentato da Andrea Furegato, nella sua qualità di Sindaco e Legale rappresentante del Comune di Lodi, nato a Lodi, LO, il 05/06/1997, domiciliato per la carica a Lodi (Lo), in Piazza Broletto 1, (di seguito "*Comune*");

di seguito congiuntamente, le PARTI

PREMESSE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e

prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il Decreto n. 450 del 09/12/2021 del Direttore Generale dell'Ufficio preposto alla lotta alla povertà ed alla programmazione sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale veniva adottato il Piano operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.

CONSIDERATA, con specifico riguardo, la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta", Sub-investimento 1.3.1 Housing Temporaneo e Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di Posta;

VISTO l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2021 - 2023 in cui ACSI veniva individuato quale ente capofila dell'Ambito Territoriale di Lodi;

VISTA la successiva deliberazione N° XII / 1473 dell'11 dicembre 2023, con cui Regione Lombardia stabiliva che tutti gli Accordi di Programma, in vigore al momento dell'emanazione della deliberazione, sottoscritti dai Sindaci dei Comuni afferenti agli Ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani di Zona 2021-2023, venivano prorogati fino alla data di sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2025-2027;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 182 del 30/10/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE, ai sensi dell'art 7, comma 4, D.lgs. 36/2023 e dell'art 15 L. 241/1990, TRA IL COMUNE DI LODI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "HOUSING TEMPORANEO" (CUP C24H22000110007) e "STAZIONE DI POSTA" (CUP C24H22000240007)", finanziati dall'Unione Europea – Next generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di Posta, Sub-investimento 1.3.1 Housing temporaneo e Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di

posta;

Premesso:

- che, in data 9 dicembre 2021, è stato adottato dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Piano Operativo con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021 (così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022), per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta;
- che, in data 15 febbraio 2022, è stato approvato dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del Direttore Generale, l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU;
- che, successivamente, in data 9 maggio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanava il Decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per programmazione sociale, n. 98/2022 che prevedeva interventi finanziabili con fondi PNRR;
- che, in tale decreto, venivano approvati gli elenchi dei progetti presentati dagli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e di quelli ritenuti idonei al finanziamento;
- che, sulla base di quanto indicato in tali elenchi, ACSI veniva dichiarata *“ammissibile a finanziamento”* in relazione a diverse linee di progetto tra cui:
 - o M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di Sub-investimento 1.3.1 – Povertà estrema – Housing temporaneo, per l’importo di € 710.000,00;
 - o M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di Sub-investimento 1.3.2 – Povertà estrema – Stazioni di posta, per l’importo di € 814.613,00;
- che gli interventi della Linea di Sub-investimento 1.3.1 ricomprendono:

- Attività A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first);
- Attività A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità;
- Attività A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3;
- che gli interventi della Linea di Sub-investimento 1.3.2 ricomprendono, invece:
 - Attività A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà;
 - Attività A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti;
- che il contributo concesso dall'Ente finanziatore di € 710.000,00, relativo alla Linea di Sub-investimento 1.3.1, è stato così ripartito:
 - € 249.332,80 quali costi complessivi a favore di ACSI;
 - € 460.667,20 quali costi di investimento a favore del Comune di Lodi.
- che il contributo concesso dall'Ente finanziatore di € 814.613,00, relativo alla Linea di Sub-investimento 1.3.2, è stato, invece, così ripartito:
 - € 318.064,00 quali costi complessivi a favore di ACSI;
 - € 496.549,00 quali costi di investimento a favore del Comune di Lodi;

Precisato:

- che, in considerazione dei finanziamenti ammessi, ACSI procedeva con una procedura di co-progettazione rivolta ad Enti del Terzo settore, a conclusione della quale, veniva creato un partenariato tra enti pubblici e privati, tra cui il Comune di Lodi in qualità di Ente coordinatore della programmazione dell'Ambito territoriale di Lodi e Città Capoluogo di Provincia presso cui hanno sede i principali servizi rivolti al contrasto della grave emarginazione ed in cui sono presenti immobili di proprietà del Comune stesso che possono essere messi a disposizione dei progetti PNRR;
- che, il Comune di Lodi, quale partner effettivo di progetto, decideva di mettere a disposizione:
 - per la Linea di Sub-investimento 1.3.1 n. 3 alloggi, siti in Lodi, al Corso Archinti n. 10 (foglio 38, part. 175, sub. 713, 714 e 715);
 - per la Linea di Sub-investimento 1.3.2 n. 1 dormitorio, siti in Lodi, alla Via Defendente

(foglio 37, part. 134);

- che, in relazione a tali immobili con destinazione a Edilizia Residenziale Sociale, per rendere gli stessi conformi alle necessità di cui alle Linee di Sub-investimento 1.3.1 e 1.3.2, si configurava la necessità di procedere con una ristrutturazione completa degli stessi;
- che, effettivamente, è stato valutato che detti alloggi, opportunamente ristrutturati e completati, sarebbero stati in grado di rispondere alla necessità di cui alla Linea di Sub-investimento 1.3.1, ovvero ad un'assistenza alloggiativa temporanea di ampio respiro per il contrasto alla povertà in favore di persone in condizione di povertà estrema o senza dimora per la realizzazione di un percorso individuale verso l'autonomia ed anche alla Linea di Sub-investimento 1.3.2, ovvero all'attività relativa all'apertura di stazioni di posta e centro servizi per il contrasto alla povertà in favore di persone in condizione di povertà estrema o senza dimora;
- che, nello specifico,
 - o per azione di *Housing Temporaneo* si intende un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all'edilizia residenziale pubblica e che necessitano di una presa in carico continuativa;
 - o l'azione *Stazioni di posta* prevede, invece, l'attivazione di Centri servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, di non grandi dimensioni in cui potrà svolgersi una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l'indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo, etc.;
- che le soluzioni alloggiative vengono affiancate da un progetto individualizzato volto all'attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare per agevolare la fuoriuscita dal circuito dell'accoglienza ovvero l'accesso agli interventi di supporto strutturale alle difficoltà abitative;
- che il Decreto Ministeriale Infrastrutture del 22/04/2008 definisce “*alloggio sociale*” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato e precisa che il servizio di edilizia residenziale sociale persegue finalità di integrazione di diverse fasce sociali, concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari;
- che la destinazione all'obiettivo delle Linee di Sub-investimento 1.3.1 e 1.3.2 risulta, quindi, rispettosa del vincolo a edilizia residenziale sociale delle unità immobiliari stesse;
- che la Comunicazione della Commissione Europea “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del*

principio “non arrecare un danno significativo””, a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01), ha stabilito che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF) e debba garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”);

- che la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 è relativa a “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
- che la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell’11 agosto 2022 è relativa a “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
- che la Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 prevede l’“*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*” (Circolare MEF-RGS 33/2022);
- che, considerata la necessità di procedere alla redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), necessario e prodromico all’effettiva ristrutturazione delle unità immobiliari sopra citate, si ravvisava l’esigenza di procedere all’individuazione di un professionista in grado di redigere tale PFTE e, quindi, in grado di svolgere un’analisi tra più soluzioni attuabili, al fine di individuare quella migliore dal punto di vista del miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze sopra descritte;
- che, a seguito di un’analisi di mercato svolta sul territorio della Provincia di Lodi, veniva individuato l’Ing. Dario Bassi, quale professionista per la redazione del PFTE e ACSI, in qualità di Ente capofila delle progettazioni oggetto del presente Accordo di Collaborazione, procedeva ad un affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria in favore dello stesso con Determina del 1° dicembre 2023.

Considerato, infine:

- che Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali - CF. e P.IVA 04985760968 è Ente capofila responsabile dell’“*Accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal Piano di zona 2021-2023*”;

- che Regione Lombardia con deliberazione N° XII / 1473 dell'11 dicembre 2023, ha stabilito che tutti gli Accordi di Programma, in vigore al momento dell'emanazione deliberazione, sottoscritti dai Sindaci dei Comuni afferenti agli Ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani di Zona 2021-2023, debbano essere prorogati fino alla data di sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2025-2027;
- che Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, costituita ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha natura di ente pubblico economico e fonda la propria attività su uno Statuto che prevede, tra i propri scopi, la gestione associata dei servizi alla persona (servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari) attraverso la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale di riferimento e che, pertanto, può garantire la propria disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dei progetti di cui in epigrafe;
- che il presente Accordo risulta conforme alle caratteristiche della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023, essendo soddisfatti tutti i requisiti normativamente richiesti;
- che le Parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto;
- che il Comune di Lodi ha interesse ad usufruire delle competenze specifiche e di sistema sulle attività di cui ai progetti, maturate dall'ACSI, tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei servizi oggetto del presente Accordo; reciprocamente, ACSI, nel suo ruolo di Ente capofila, ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei compiti previsti dal presente Accordo;
- che il presente Accordo rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due enti a livello locale;
- che le Parti hanno ritenuto idonei i contenuti della presente collaborazione sotto il profilo giuridico, organizzativo ed economico.

Per quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione dei progetti relativi all'attuazione della Linea di Sub-investimento 1.3.1 Housing temporaneo e della Linea di Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di posta, finanziati dall'Unione Europea – Next generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.

3. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e valutazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo, considerato il ruolo del Comune di Lodi, quale proprietario delle unità immobiliari sopra citate e ACSI, quale ente capofila dei progetti stessi.
4. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all’attuazione del presente Accordo di collaborazione sono messe a disposizione dalle Parti sulla base di quanto indicato nelle premesse. Le attività potranno essere realizzate attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi.

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente Accordo costituisce una forma di gestione coordinata delle attività che ognuna delle Parti dovrà eseguire al fine di realizzare i progetti *de quibus*.
2. La gestione dei servizi conseguenti al presente Accordo avverrà nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia rispondendo al pubblico interesse perseguito da entrambi gli enti.
3. Il Comune di Lodi e ACSI si faranno promotori di progetti di sviluppo della propria collaborazione partendo dai risultati raggiunti in attuazione del presente Accordo.
4. Il presente Accordo ha, infatti, lo scopo di regolamentare i rapporti tra il Comune di Lodi e ACSI nella sua veste di Ente capofila responsabile dell’*“Accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal Piano di zona 2021-2023”*, relativamente agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi gestiti in collaborazione, alla descrizione dei servizi, delle prestazioni, degli interventi, degli standard organizzativi e di qualità, alle attività e ai risultati attesi.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente Accordo produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino ad esaurimento degli interventi progettuali e di rendicontazione, ovvero entro il 30 giugno 2026, come stabilito dalla normativa PNRR, salvo risoluzione anticipata per sopraggiunte disposizioni normative ostative o eventuali proroghe.

Articolo 4 – Impegni del Comune di Lodi

1. Il Comune di Lodi, in qualità di partner effettivo, sia in relazione all’intervento *Azione A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia*

(housing led, housing first) – Linea di Sub-investimento 1.3.1, sia in relazione all'intervento *Azione A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà* – Linea di Sub-investimento 1.3.2, si impegna a:

- provvedere alla ristrutturazione, adeguamento completamente ed arredo degli alloggi descritti in premessa, al fine di ottenere l'agibilità ed il pieno utilizzo degli stessi per gli usi di cui sopra e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa edilizia;
- destinare l'uso dei suindicati immobili esclusivamente agli interventi a contrasto della grave emarginazione, per un periodo pari ad anni venti (20);
- operare senza arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF) e garantire che ogni singola misura e azione implementata, in particolare quelle a valere sulle Linee di Sub-investimento 1.3.1 Housing temporaneo e 1.3.2 Stazioni di Posta, siano conformi al principio DNSH "*non arrecare un danno significativo*";
- verificare ex-ante (svolgimento delle procedure di gara ed affidamento, selezione dei soggetti realizzatori) ed ex-post (esecuzione dei contratti) che vengano rispettati i principi DNSH attraverso apposita documentazione ministeriale in ottemperanza alla normativa europea e nazionale. Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi ed infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento;
- accertare, nell'esecuzione delle verifiche di competenza, il rispetto dei principi trasversali come: Tagging climatico e digitale;
- collaborare all'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie all'alimentazione da parte di ACSI del sistema informativo PNRR (ReGiS) per quanto concerne il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone della misura e assicurarne l'invio ad ACSI secondo le modalità e le tempistiche dettate dal Ministero;
- predisporre, a cura del Dirigente della Direzione 4 con esplicito ed esclusivo riferimento agli aspetti gestionali e del Dirigente della Direzione 3 con esplicito ed esclusivo riferimento alla parte investimenti, tutta la documentazione e gli atti richiesti dall'Unità di Missione PNRR al fine di ottemperare agli obblighi amministrativi previsti dal Fondo PNRR e trasmetterla ad ACSI;
- sostenere i costi pattuiti all'interno del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti ed affidamenti di lavori e servizi;
- fornire la documentazione necessaria per ottemperare agli obblighi rendicontativi previsti

da PNRR;

- accettare i criteri e le procedure adottate dall'Unità di Missione PNRR, che contestualmente dichiara di conoscere, per la concessione dei contributi per la rendicontazione delle spese e per l'erogazione delle somme;
- svolgere tutte le ulteriori azioni funzionali alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo che, sebbene non espressamente previste in quest'ultimo, risultino dovute secondo i criteri di correttezza e buona fede;
- sostenere le ulteriori spese necessarie per il completamento della ristrutturazione degli immobili di cui in premessa, la cui attuazione è in capo alla Direzione Organizzativa 3, considerato che, in base a quanto descritto all'interno del PFTE, redatto dall'Ing. Bassi, le spese di ristrutturazione ammontano a:

- € 500.000,00 (di cui € 460.667,20 di competenza del Comune di Lodi ed € 39.332,80 di competenza di ACSI) per Linea di sub-investimento 1.3.1,
- € 674.613,00 (di cui € 636.549,00 di competenza del Comune di Lodi ed € 38.074,00 di competenza di ACSI) per Linea di sub-investimento 1.3.2.

Rispetto all'importo di € 636.549,00 di competenza del Comune di Lodi, € 496.549,00 saranno coperti dal contributo concesso dal Ministero per i costi di investimento, mentre € 140.000,00 saranno messi a disposizione dal Comune di Lodi a titolo di co-finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa.

Su questa seconda Linea di sub-investimento 1.3.2., si precisa che qualora dovessero risultare dei residui, ACSI si impegna sin da ora ad attribuire gli stessi al Comune di Lodi, onde poter ridurre le ulteriori spese (non comprese nel contributo riconosciuto) che lo stesso dovrà affrontare, per il completamento della ristrutturazione degli immobili di cui in premessa, con specifico riguardo a tale linea di Sub-investimento;

2. Infine, il Comune di Lodi, fin da ora, in merito alle spese sostenute per le attività di relative alla quota investimento oggetto del presente Accordo, dichiara che le stesse:

- sono coerenti con il Progetto presentato da ACSI e il piano dei conti approvati: sono cioè riferite ad attività previste nel progetto approvato e coerenti con quanto previsto nel piano dei conti e non superano gli importi approvati;
- sono correttamente registrate in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- sono sostenute in conformità alla disciplina europea, nazionale e regionale e rispetta i criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- rispettano le condizioni specifiche di ammissibilità e le procedure di rendicontazione

indicate dall'Unità di Missione PNRR.

Articolo 5 – Impegni di ACSI

ACSI, da parte sua, in qualità di ente capofila, dei progetti di cui in premessa, si impegna a:

- svolgere la propria funzione in relazione ai seguenti interventi:
 - per la Linea di Sub-investimento 1.3.1:
 - Attività A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first);
 - Attività A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità;
 - Attività A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3;sostenendo costi complessivi per l'importo di € 249.332,80;
 - per la Linea di Sub-investimento 1.3.2:
 - Attività A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà;
 - Attività A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti,sostenendo costi complessivi per l'importo di € 318.064,00;
- monitorare costantemente i progetti di cui in premessa che si realizzeranno nelle unità immobiliari suindicate;
- mettere a disposizione le proprie risorse umane, economiche, logistiche e strumentali come indicate nell'Avviso pubblico, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e obiettivi del progetto;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno da essa fornite;
- operare senza arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF) e

garantire che ogni singola misura e azione implementata, in particolare quelle a valere sulle Linee di sub-investimento 1.3.1 Housing temporaneo e 1.3.2 Stazioni di Posta, siano conformi al principio DNSH “non arrecare un danno significativo”;

- verificare ex-ante (svolgimento delle procedure di gara e affidamento, selezione dei soggetti realizzatori) ed ex-post (esecuzione dei contratti) che vengano rispettati i principi DNSH attraverso apposita documentazione ministeriale in ottemperanza alla normativa europea e nazionale. Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all’ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi e infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento;
- accertare, nell’esecuzione delle verifiche di competenza, il rispetto dei principi trasversali come: Tagging climatico e digitale;
- assicurare la regolare rendicontazione di Traguardi e Obiettivi previa esecuzione dei controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall’Unità di Missione;
- assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- adottare misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”) nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità;
- attestare l’assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto Attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 6 – Forme di consultazione tra gli enti

1. Il Comune di Lodi e ACSI, al fine di garantire momenti di verifica sull’andamento dei progetti oggetto del presente Accordo nonché consentire ad entrambe le Amministrazioni di confrontarsi in tema di indirizzo sulla progettazione degli interventi, concordano riunioni periodiche tra il Sindaco del Comune di Lodi, o suo delegato, i Referenti di cui all’art. 7, l’incaricato di Elevata Qualificazione del competente Servizio comunale, il Responsabile dell’Area Innovazione e

Sviluppo dell'Ufficio di Piano, il professionista che si occuperà direttamente della ristrutturazione delle unità immobiliari sopra citate.

Articolo 7 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il Comune indica quale referente il Dirigente della Direzione 3 per la sola quota investimenti e il Dirigente della Direzione 4 per l'interfaccia con ACSI per le parti gestionali e l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunal indica quale referente il Direttore generale.

Articolo 8 – Coperture assicurative

1. Le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno, secondo contenuti e massimali adeguati, a carico di ogni Ente per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 9 – Recesso

1. È prevista la facoltà di recesso che deve essere comunicato almeno 3 mesi prima tramite posta elettronica certificata.
2. In caso di recesso, le Parti definiranno di comune accordo modalità e tempistiche atte a garantire la continuità e la qualità dei progetti oggetto del presente Accordo.

Articolo 10 – Rapporti finanziari

1. Considerato che i costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente Accordo saranno sostenuti direttamente dal Comune di Lodi, ACSI si impegna ad erogare il contributo di € 460.667,20 per la Linea di Sub-investimento 1.3.1 ed € 496.549,00 per la Linea di Sub-investimento 1.3.2, previa presentazione di idonea rendicontazione, secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte del Comune di Lodi;
 - b) primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
 - c) secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
 - d) saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali, giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

2. Si precisa che ACSI, prima di procedere con l'erogazione del contributo, secondo le modalità sopra descritte, procederà con verifiche amministrative contabili sui giustificativi di spesa e su tutto quanto verrà prodotto dal Comune di Lodi in ordine allo stato dei lavori e all'effettivo utilizzo delle somme allo stesso destinate, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui alla normativa PNRR e la regolarità della documentazione effettivamente prodotta.
3. Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72 e, pertanto, non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione del contributo avverrà, secondo le modalità sopra riportate, a favore del Comune di Lodi, mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT50H0503420301000000000757 intestato al Comune di Lodi.

Articolo 11 - Controllo sull'andamento del servizio

1. Il Comune e ACSI vigilano sull'andamento dei progetti oggetto del presente Accordo e sul rispetto delle condizioni del presente Accordo attraverso le forme di consultazione tra gli enti previste all'art. 6. Entrambi procedono reciprocamente alle richieste di chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti alla gestione dei progetti oggetto del presente Accordo e provvedono a segnalare eventuali criticità o disservizi.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi

1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m., si dichiara che il Comune di Lodi è per legge inserita nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Articolo 13 - Codice del Comportamento

1. Il personale di ACSI e del Comune sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nei rispettivi codici di comportamento.

Articolo 14 – Contestazioni degli inadempimenti

1. Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'altra Parte dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante posta certificata, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e degli addebiti imputati ed indicare un termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi, per consentire all'altra Parte di presentare le eventuali giustificazioni e proporre soluzioni per provvedere all'adempimento. Persistendo gli addebiti, le Parti avranno la facoltà di far valere i propri diritti ai sensi di legge e del presente Accordo.

Articolo 15 – Controversie

1. Le Parti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di collaborazione viene rimessa al Giudice dotato di giurisdizione e competenza.

Articolo 16 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.
2. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
5. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Articolo 17 - Rispetto delle disposizioni in materia di lavoro

1. Le Parti dichiarano di applicare ai propri lavoratori dipendenti i rispettivi e vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti e di essere in regola con l'applicazione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

2. Le Parti sono, altresì, obbligate a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente atto, sostanziando la fattispecie della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 7, comma 4, D.lgs. 36/2023, nonché dell'accordo di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, viene letto, approvato, articolo per articolo con le premesse nel suo insieme e sottoscritto con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, nel rispetto dell'art. 15 comma 2 – bis Legge 241 del 7/8/1990 n. 241 e s.mi.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Lodi, [...]

Per l'Azienda Speciale Consortile Servizi
Intercomunali
Il Presidente
Liliana Carella

Per il Comune di Lodi
Il Sindaco
Dott. Andrea Furegato

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82 del 2005